




CITTÀ DI RENDE

Provincia di Cosenza

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Città di Rende
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Protocollo Generale (D. lgs. n. 152 del 2006, DPR 13 Marzo 2013, n.59)

 23520
del 14/05/13

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del 15/04/19, pervenuta tramite sportello Suap di questo Comune e registrata al prot.n.19397 del 16/04/2019, Codice Univoco Suap n.3989, con la quale il sig. NACCARATO Cristian, nato a Rogliano (cs) il 19/06/1984, e residente in Rende alla C/da santa Rosa snc., in qualità di Legale Rappresentante della società "Officine Naccarato S.r.l.s.", ha richiesto l'autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali prodotte dall'impianto di autolavaggio veicoli ubicato in Rende alla via Po' snc., identificato catastalmente al Foglio n.52, part.138, di cui il richiedente è titolare;

Vista la relazione istruttoria dell'ufficio tecnico comunale resa in data 19/04/19;

Visti gli artt. 124 e 125 del decreto legge 152/2006 e S.M.I.;

Visto il DPR 13 Marzo 2013, n.59;

Ritenuto di dover accogliere la domanda;

A U T O R I Z Z A

Il Sig. NACCARATO Cristian, come sopra generalizzato, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prodotte dall'impianto di autolavaggio veicoli, ubicato in Rende alla via Po' snc, di cui lo stesso è titolare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo sbocco della condotta privata dovrà essere dotato di idonea valvola di ritegno;
- dovrà essere prodotta entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, pena la sospensione del provvedimento stesso, idonea certificazione, rilasciata dall'ARPACAL, Settore Chimico, competente per territorio, dalla quale si rilevi la rispondenza dello scarico ai valori limite di cui alla tab.3 dell'allegato 5 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. (ovvero a quelli previsti dalla tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 se trattasi di scarico contenente le sostanze di cui alle citate tabelle);
- dovrà essere costantemente assicurata l'accessibilità al punto assunto per il campionamento ed il controllo degli scarichi;
- lo scarico dovrà essere adeguato tempestivamente a tutte quelle prescrizioni che la Regione o le altre Autorità competenti dovessero in futuro impartire;
- lo scarico dovrà sempre e comunque rispettare i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5; (per i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 i limiti sono quelli indicati dalla medesima tabella 3/A mentre per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 i limiti da rispettare sono quelli ivi indicati);

- eventuali rifiuti, sia allo stato liquido che solido, non costituiti da acque di scarico, prodotti dalle attività in esercizio nello stabilimento in questione o in altro luogo, non potranno essere in nessun caso miscelati alle acque di scarico medesime, ed essere gestiti pertanto secondo la disciplina prevista dal D.lgs n. 152/06 e s.m.i.

La mancata ottemperanza di una sola delle prescrizioni sopra elencate comporterà inevitabilmente la sospensione del presente provvedimento e conseguentemente l'interruzione dello scarico.

La violazione delle disposizioni vigenti in materia comporterà per il titolare dello scarico l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs n. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento è valido per quindici anni decorrenti dalla data del suo rilascio.

Sei mesi prima della sua scadenza, con apposita istanza da inoltrare tramite SUAP correlata dalla documentazione aggiornata di cui all'art.4, comma 1, del DPR 59/2013, ne deve essere esplicitamente chiesto il rinnovo, in caso contrario, decorso il periodo di validità dell'autorizzazione, lo scarico, se mantenuto, sarà considerato abusivo.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Rende, lì 14/05/2019

Il Funzionario Tecnico
Ing. Giovanni Ramundo



Il Dirigente
Ing. Francesco Azzato

